

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 3909 Anno 2017**

**Presidente: FIALE ALDO**

**Relatore: GENTILI ANDREA**

**Data Udiienza: 28/04/2016**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

DE CRESCENZO Giuseppina, nato a Pastorano (Ce) il 28 gennaio 1963;

avverso l'ordinanza n. 115/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 6 maggio 2015;

letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Felicetta MARINELLI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

### RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, con ordinanza emessa in data 6 maggio 2015, parzialmente accolto l'appello presentato dal competente Pm avverso il decreto con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva rigettato la istanza di sequestro preventivo avanzata nei confronti di De Crescenzo Giuseppina, in qualità di legale rappresentante della CLS Srl,, disponendo, pertanto, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta nei confronti della detta CLS Srl della somma di danaro pari ad euro 196.140,00.

In quella sede il Tribunale, premesso che alla De Crescenzo era stato contestato l'omesso versamento, nella predetta qualità, dell'IVA risultante dalla relativa dichiarazione annuale, per l'anno di imposta 2011 e per un importo pari ad euro 196.140,00, entro il termine normativamente previsto, aveva osservato che la questione giuridica che si presentava nel procedimento sottoposto alla sua attenzione era se fosse o meno possibile aggredire, attraverso lo strumento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, direttamente il danaro o in beni di una persona giuridica per le violazioni tributarie, costituenti reato, commesse dal legale rappresentate di quella, ovvero se si dovesse aggredire i beni personali della persona fisica materiale autore del reato.

Avendo il Tribunale dato risposta positiva al quesito sopra riportato e qualificato il sequestro come volto alla confisca, non per equivalente, del profitto del reato in ipotesi commesso, profitto consistente nel risparmio di spesa conseguito dalla CLS attraverso il mancato versamento delle imposte, il cui controvalore doveva intendersi espresso dall'eventuale saldo attivo presente nei conti correnti della predetta Società, il Tribunale ha accolto l'appello proposto dal Pm ed ha disposto, sino all'ammontare pari all'importo dell'Iva non versata, il sequestro del danaro riferito alla CLS, mandando al Pm la individuazione dei cespiti finanziari da sottoporre materialmente alla misura.

Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la De Crescenzo deducendo la sua estraneità alla vicenda in questione, posto che, al momento in cui il reato si sarebbe consumato, cioè al 27 dicembre 2012, la stessa non rivestiva più alcuna carica sociale nell'ambito della CLS Srl, per essere stata la stessa oggetto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12-sexies della legge n. 306 del 1992 a far data dal novembre del 2011.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il provvedimento impugnato deve essere annullato.

Osserva, infatti, il Collegio che, al fini della adozione del provvedimento cautelare del sequestro preventivo, così come per ogni altro provvedimento del tipo in questione, è necessario che ricorrano, sia pur diversamente modulati in funzione della natura e del contenuto del singolo provvedimento, i requisiti del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*, di tal che laddove uno di questi sia radicalmente insussistente il provvedimento è stato senza dubbio illegittimamente disposto.

Ora, con specifico riferimento al requisito del *fumus delicti*, per tale dovendosi intendere la presenza di seri indizi dai quali desumere la esistenza del reato astrattamente configurato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 settembre 2014, n. 37851), se è vero che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, la verifica della sua sussistenza, in occasione della indagine in relazione alla adozione del sequestro preventivo, non può estendersi fino ad un vero e proprio giudizio di colpevolezza, essendo sufficiente la semplice indicazione di una ipotesi di reato, in relazione alla quale sussista la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato, potendo essa aggravarne o protrarne le conseguenze (Corte di Cassazione, Sezione II penale, 20 gennaio 2014, n. 2248; *idem* Sezione VI penale, 3 giugno 2004, n. 25056), deve, tuttavia, pur escludersene la individuabilità laddove, anche in relazione ad eventi sopravvenuti, risulti evidente la mancata ricorrenza di uno degli elementi del reato in provvisoria contestazione.

Ciò rilevato, osserva la Corte, con riferimento al caso di specie, che alla De Crescenzo, nella spiegata qualità, risulta essere contestato l'omesso versamento dell'Iva, risultante dovuta in base alle dichiarazioni presentate relativamente all'anno di imposta 2011, per un ammontare pari ad euro 196.140,00; tale somma, considerate le modifiche legislative introdotte a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 158 del 2015, risulta ad oggi essere inferiore alla soglia di punibilità prevista in relazione alla violazione dell'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000.

Invero detta soglia, pari al momento in cui sarebbe stata posta in essere la omissione contestata alla ricorrente ad euro 50.000,00, è stata successivamente elevata, come detto, sino al limite, attualmente vigente, di euro 250.000,00.

Corte di Cassazione

Trattandosi, evidentemente di disposizione più favorevole al reo, essa si applica anche alle condotte, antecedenti alla entrata in vigore della disposizione innovativa, per le quali non sia già intervenuta sentenza definitiva; caso questo che non è certamente riferibile a quello ora in esame.

Posto, pertanto, che, per effetto della sopravvenienza legislativa non è ravvisabile nella condotta della ricorrente, come ad essa provvisoriamente contestata, il *fumus commissi delicti*, il ricorso dalla medesima presentato va accolto ed il provvedimento con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva parzialmente accolto il ricorso del locale Pm disponendo il sequestro preventivo di danaro a carico della CLS Sri sino alla concorrenza di euro 196.140,00 va annullato perché il fatto in provvisoria contestazione non sussiste.

Analoga sorte, stante la predetta sopravvenienza normativa, compete anche all'ordinanza del Gip di Santa Maria Capua Vetere del 24 febbraio 2015.

Conseguentemente alla revoca della misura cautelare in tal modo disposta, quanto in sequestro deve essere restituito a chi ne abbia diritto.

#### **PQM**

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata ed il provvedimento di sequestro 24 febbraio 2015 del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché il fatto non sussiste e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Manda alla Cancelleria la comunicazione al Procuratore generale ex art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente